



COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

AREA TECNICA -VIGILANZA

Determinazione del Responsabile

Determina R.G. n. 406 del 24-07-2025

R.I. n. 268 del 24-07-2025

Oggetto:

Nomina del Perito Istruttore Demaniale (PID) per l'accertamento di eventuali gravami di uso civico sui terreni riportati in catasto del comune di Gasperina foglio 21 particelle 68-203-553.

CIG:

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di luglio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 04 in data 31.01.2025 con il quale, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell' AREA TECNICA-VIGILANZA

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il D.Lgs. 196/2003 così come modificato e armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018, Regolamento Europeo 679/2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 15/10/2024;

Vista la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (dups) periodo 2025 - 2027, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 10/12/2024;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 10/12/2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 11/02/2025;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, per la regolarità contabile e copertura finanziaria;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- **Che** è stata richiesta da parte dell'arch. Gennaro Pileggi l'avvio della procedura di accertamento degli usi civici per le particelle 68,203 e 553, il tutto finalizzato alla presentazione di una lottizzazione sulle dette particelle;
- **Che** il REU, nell'art. 165 al 4° comma (del Titolo III Capo XII "Modalità di attuazione del PSC e titoli abilitativi") recita: *"Negli ambiti destinati a trasformazione per la localizzazione di insediamenti di nuova formazione e nelle aree agricole prima della fase di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi (PAU) o, prima dell'emanazione del permesso abilitativo di costruzione negli altri casi, deve essere effettuato l'accertamento dei vincoli di uso civico ai sensi dell'art. 50 della legge urbanistica regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii."*

Vista:

- la L. 16 giugno 1927, n. 1766 recante "Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751";
- il R.D. 26/02/1928 n° 332 recante "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la L.R. 21/08/2007 n° 18 recante "Norme in materia di usi civici", entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007 con la quale è stata adottata una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche demandando ad apposito regolamento regionale le relative norme di attuazione;
- Il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 18/2021 approvato con DGR del 27.12.2024

Considerato che le procedure in materia di usi civici richiedono conoscenze e competenze specifiche, la normativa regionale stabilisce che si deve procedere a mezzo dell'opera di un professionista con qualifica d'Istruttore Demaniale oppure Perito Demaniale, iscritto all'albo degli Istruttori/Periti Demaniali;

Preso Atto che il Regolamento Regionale n. 15/2024 all'articolo 1 recante "Albo Regionale degli Istruttori e dei Periti Demaniali", prevede che: *"Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta, formazione e aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali di cui all'articolo 13 della l.r. 18/2007. 2. L'elenco è tenuto dal Settore individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia."*

Richiamati:

- l'art. 5 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n. 18/2007 concernente "Norme in materia di usi civici", approvato con Delibera di G.C. del 27/12/2024, n.15/2024, il quale prevede che *"Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Elenco inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 2 provvede il Comune mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità"*;
- il DDS n. 11789 del 09/08/2024 relativo all'Approvazione aggiornamento dell'Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18/2007 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 6, del R.R. n. 10/2022;

Considerato che:

- la prestazione in oggetto non riveste interesse transfrontaliero certo, tenuto conto della modesta entità della prestazione e delle modalità di esecuzione della stessa;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 lett. b) e 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 36/2023 le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 62 e 63, possono affidare direttamente e autonomamente servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Ritenuto far ricorso, per ragioni rinvenibili sia nell'importo che nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di rispettare i termini del procedimento e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 commi del D.lgs 36/2023;

Visto che in data 23.06.2025 nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stato richiesta la disponibilità ad assumere l'incarico al Dott. Iannelli Francesco , iscritto nella Short List approvata dal DDG n° 117340 del 27.11.2023;

Considerato che allo scadere del termine per la ricezione della disponibilità , fissato per il 25.06.2025 alle ore 12:00, con nota n. 4889 del 23.06.2025 . ha espresso la volontà di accettare l'incarico nella misura non superiore a in € 3.761,03 oltre contributi previdenziali e IVA ;

Visto che il Dott. Francesco Iannelli ha trasmesso la documentazione richiesta, tra cui la dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui ex articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 c. 3 del Regolamento Regionale approvato con Del. di G.R. 27 dic. 2024;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.gasperina.cz.it;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici ”;

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di nominare il Dott. Francesco Iannelli (C.F. [REDACTED]) con studio in [REDACTED] perito istruttore demaniale per l'accertamento di eventuali gravami di uso civico sui terreni riportati in catasto del comune di **Gasperina Foglio 21 particelle 68-203-553**;

Di stabilire che:

- tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del PID (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, ecc.) determinate ai sensi di legge, sono posti a carico dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del RD n. 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n. 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. 18/2007 comma 8, il compenso spettante al sopra professionista non può essere superiore a in € 3.761,03 oltre contributi previdenziali e IVA
- l'incarico dovrà essere espletato entro 90 giorni dalla comunicazione della presente determinazione.
- in caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera di € 30,00 e, decorso il termine di giorni 30 si attiverà la risoluzione del contratto in danno con la procedura abbreviata prevista dalla normativa vigente;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell'Ente pertanto non necessita di visto contabile

Di trasmettere il presente atto tramite pec :

- alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione U.O. 1.10 (Funzioni amministrative in materia di usi civici - L.R. 18/2007 e ss.mm.ii. - Rapporti con i Comuni della Regione Calabria e con il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria);

- al Dott Francesco Iannelli qualità di PID incaricato;
- all'Arch. Gennaro Pileggi in qualità di progettista della lottizzazione;

Di avocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'integrale responsabilità del presente procedimento;

Dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione digitale di una copia da parte della professionista, sicché il contratto s'intende concluso per scrittura privata.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 36/2023 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale oltre che all'Albo Pretorio online del Comune;

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE D'AREA

F.to Ing. Salvatore Lupica
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 08-08-2025.

Li, 24-07-2025.

L'RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GIUSEPPE CATRAMBONE

(Sottoscritto con firma digitale)